

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DI QUATTRO FUNZIONI AMMINISTRATIVE FONDAMENTALI

Sommario

Art. 1 - Oggetto della convenzione.....	5
Art. 2 - Finalità della convenzione.....	5
Art. 3 - Principi.....	6
Art. 4 - Armonizzazione dei regolamenti comunali	6
Art. 5 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Accordi attuativi	7
Art. 6 – Durata e recesso	7
Art. 7 - Organizzazione degli uffici e del personale.....	7
Art. 8 - Rapporti finanziari	7
Art. 9 - Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione quadro	8
Art. 10 - Disposizioni fiscali.....	8

L'anno, il giorno, del mese di, in Breno (BS), nella sede dell' "Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica", con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Bienno rappresentato dal Sindaco Massimo Maugeri nato a Breno il 30/07/1973, domiciliato per la carica presso il Comune di Bienno, codice fiscale 81002430171, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

Il Comune di Borno rappresentato dal Sindaco Antonella Rivadossi nata a il, domiciliata per la carica presso il Comune di Borno, codice fiscale, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

Il Comune di Breno rappresentato dal Sindaco Sandro Farisoglio nato a Breno il 25/06/1980, domiciliato per la carica presso il Comune di Breno, codice fiscale 00855690178, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

Il Comune di Malegno rappresentato dal vice Sindaco Paolo Erba nato a Iseo il 31/05/1978, domiciliato per la carica presso il Comune di Malegno, codice fiscale 81002270171, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

Il Comune di Niardo rappresentato dal vice Sindaco Bortolo Bondioni nato a Niardo il 13/10/1955, domiciliato per la carica presso il Comune di Niardo, codice fiscale 81002370179, il quale interviene in rappresentanza del Comune di Niardo e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

Il Comune di Ossimo rappresentato dal Sindaco Cristina Farisè nato a il, domiciliato per la carica presso il Comune di Ossimo, codice fiscale, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

Il Comune di Prestine, rappresentato dal Sindaco Franco Monchieri nato a Breno il 15/08/1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Prestine, codice fiscale 00830950176, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, immediatamente eseguibile;

E

L'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica, rappresentata dal Presidente Alessandro Domenighini nato a Breno il 07/08/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica, codice fiscale 03299440986, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente medesimo, in esecuzione della Deliberazione dell'Assemblea n. del, immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- in data 31 dicembre 2010 i Comuni di Bienno, Malegno, Breno, Niardo e Prestine costituivano l'ente locale denominato "Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica" per l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni che lo compongono;
 - in data 22 dicembre 2011, i Comuni di Borno e Ossimo aderivano all'"Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica"
 - che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, dispone che i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti se montani, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sotto elencate ad esclusione della lettera l).
 - il comma 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
 - che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, dispone che i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti se montani, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sotto elencate ad esclusione della lettera l).
- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto *dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione*;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.»;

- che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sopra elencate ad esclusione della lettera l).
- i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, ai sensi del comma 31-ter del citato articolo, devono assicurare la gestione associata:
 - o entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - o entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
- il suddetto art. 14 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:
 - o *con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);*
 - o *tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).*
- che Comuni di aderenti alla presente convenzione quadro sono comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica e complessivamente contano una popolazione al 31/12/2011 di n. 17.148 abitanti, così composta:

o Bienno	n. 3.619 abitanti
o Borno	n. 2.653 abitanti
o Breno	n. 4.986 abitanti
o Malegno	n. 2.096 abitanti
o Niardo	n. 1.956 abitanti
o Ossimo	n. 1.451 abitanti
o Prestine	n. 387 abitanti
- che il Comune di Prestine, unico comune con meno di 1000 abitanti, opta *per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto*, (unione dei comuni disciplinata dall'art. 32 del D. Lgs. N. 267/2000 o convenzione);
- che i Comuni di Borno, Malegno, Niardo, Ossimo rientrando nella fascia demografica tra 1000 e 3000 abitanti sono tenuti a gestire in forma associata le funzioni fondamentali sopra elencate mediante convenzione o unione;
- che i Comuni di Bienno e Breno superando i 3000 abitanti, non sono tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, tuttavia ritengono utile adottare tale modalità di gestione al fine di conseguire obiettivi di razionalità economia ed organizzativa;
- l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in

relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;
- che le funzioni ed i servizi attribuibili da parte dei Comuni all'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica per l'esercizio degli stessi in forma associata sono previsti all'art. 2 del vigente Statuto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Bienno, Breno, Borno, Malegno, Niardo, Ossimo e Prestine a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono, attraverso la presente convenzione-quadro, all'Unione Antichi Borghi Valle Camonica, che a mezzo del legale rappresentante che accetta, le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 19 della legge n. 135/2012:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- b) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- c) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, *quarto comma, della Costituzione*;
- d) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

2. L'espletamento di tale funzione sarà regolato dalle norme della presente convenzione, dagli accordi attuativi, dallo Statuto dell'Unione e da ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina e disciplinerà la materia.

Art. 2 - Finalità della convenzione

1. L'attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione richiederà la stipula di appositi accordi attuativi, di cui all'art. 5.

2. Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un'analisi di fattibilità tecnico economica, che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

3. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:

- a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione;
- b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista

- ambientale dell'area interessata;
- c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
 - d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
 - e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
 - f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori;
 - g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
 - h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

Art. 3 - Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
- b) rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- f) l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza delle funzioni oggetto della presente convenzione;
- g) l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- h) attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 4 - Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dall'Assemblea dell'Unione.

3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, comprensibilità.

Art. 5 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Accordi attuativi

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata da singoli accordi attuativi tra Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire e precisare:

- a) l'indicazione dettagliata della funzione oggetto di gestione associata;
- b) la durata e la modalità di recesso;
- c) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un Ufficio comune con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione;
- d) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'Ufficio comune;
- f) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;

2. Gli accordi attuativi sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nella presente Convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.

3. Gli accordi attuativi potranno essere stipulati da tutti o parte dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione e ciascun Comune potrà recedere dall'esercizio di un singolo servizio convenzionato senza che ciò comporti automaticamente il recesso dalla presente convenzione con attenzione al limite dimensionale ottimale.

4. Gli accordi attuativi saranno approvati dalla Giunta dei Comuni interessati.

Art. 6 – Durata e recesso

1. La presente convenzione quadro decorre dal 1/1/2013 ed ha durata pari a quella dell'Unione Antichi Borghi di Valle Camonica;

3. Gli enti associati non possono recedere dalla presente convenzione fatta salva la facoltà di recedere dall'Unione ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto.

Art. 7 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolata dai singoli accordi attuativi e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

2. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi dei singoli accordi attuativi.

3. Gli accordi attuativi disciplinano inoltre il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009.

Art. 8 - Rapporti finanziari

1. Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione.

2. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri vengono individuati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, con deliberazione

dell'Assemblea dell'Unione che dovrà tenere conto, nelle sue decisioni, dei risultati dell'anno precedente e delle richieste pervenute da ogni singolo Comune.

3. Il Servizio Finanziario dell'Unione curerà i rapporti finanziari che intercorrono con i Comuni associati e che riguardano direttamente il funzionamento della struttura.

Art. 9 - Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione quadro

1. Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci all'unanimità dei componenti e sono sottoposte ai Consigli Comunali dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza relativa, entro i successivi sessanta giorni.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione-quadro si rinvia alla normativa vigente.

Art. 10 - Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Rappresentanti dei seguenti Comuni:

Per l'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Vallecamonica

Per il Comune di Bienno

Per il Comune di Breno

Per il Comune di Borno

Per il Comune di Malegno

Per il Comune di Niardo

Per il Comune di Ossimo

Per il Comune di Prestine
